



**REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 - 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - info@iszsicilia.it

Direzione

Prot. n° 3780

Palermo, lì 11/06.2020

**AI DIRIGENTE SERVIZIO II
DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELL'O SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Interventi Produzioni Agricole e Zootecniche
Dott. Gaetano D'Anna
Viale Regione Siciliana n° 2771
90145 - PALERMO

Oggetto: richiesta approvazione statuto ISZS con le modifiche apportate con delibera di Giunta Regionale n. 123 del 15/03/2017

Premesso che:

Con Delibera del Commissario ad Acta n° 02 del 23 febbraio 2017 è stata approvata la *proposta modifica art. 8 dello Statuto dell'ISZS*.

Con delibera di Giunta Regionale n. 123 del 15/03/2017 è stato espresso parere favorevole alle modifiche statutarie di cui sopra.

Con D.P.R. n. 87/S6/S.G. del 24.09.2017 sono state approvate le modifiche statutarie: "Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è composto da tre membri, compreso il Presidente e due consiglieri, di cui uno esperto del settore zootecnico in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale della Pesca mediterranea ed uno in rappresentanza delle istituzioni universitarie, con comprovata formazione professionale acquisita presso facoltà di agraria o veterinaria, nominato su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, scelto tra i soggetti segnalati da ciascuna delle università degli studi Siciliane".

Per quanto sopra, si chiede l'approvazione dello statuto con le modifiche apportate.

Tanto dovevasi comunicare per il proseguo di competenza.



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Direttore Dott.re Antonio Console

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

STATUTO

ART. 1

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, con sede in Palermo, costituito con Decreto del Re d'Italia dell'11.1.1884, è ente pubblico di interesse regionale dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile.

ART. 2

L'Istituto concorre al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione Siciliana nel settore agricolo in generale ed in materia agro-zootecnica, faunistico-venatoria e degli allevamenti minori.

Le suddette finalità vengono perseguite mediante:

- a) la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute idonee al miglioramento della produzione zootecnica siciliana;
 - b) la promozione dell'incremento ed il miglioramento del bestiame locale e delle altre specie animali il cui allevamento può costituire fonte di reddito, ivi comprese anche quelle di interesse faunistico-venatorio e quelle minori;
 - c) la promozione della diffusione dell'incremento di ogni produzione foraggera idonea all'ambiente siciliano e del miglioramento della relativa utilizzazione;
 - d) la diffusione di tecniche di lavorazione casearia idonea alla valorizzazione del prodotto lattiero siciliano;
 - e) la cura del miglioramento dell'incremento e della diffusione della produzione ovina siciliana
 - f) la promozione dell'adozione di strutture destinate agli allevamenti ed alla conservazione dei foci raggi con tipologie costruttive rispondenti a criteri di massima funzionalità ed economicità
 - g) la produzione di esemplari di selvaggina autoctona destinati al ripopolamento attraverso l'istituzione di appositi "Centri pubblici di produzione di selvaggina",
 - h) la promozione e l'attuazione di programmi finalizzati alla tutela del patrimonio faunistico selvatico ed alla reintroduzione di specie rarefatte o scomparse, con riferimento all'esigenza del rispetto e del ripristino degli equilibri naturali e biologici;
 - i) l'attuazione di programmi finalizzati alla produzione e diffusione di esemplari di interesse naturalistico, alimentare e/o venatorio appartenenti alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea ed alla fauna acquatica;
 - l) l'espletamento di attività di ricerca scientifica e sperimentazione nel settore della zootecnia;
 - m) l'espletamento di attività di formazione del personale nel settore agro-zootecnico;
 - n) l'attività di assistenza tecnica ad aziende zootecniche;
 - o) ogni altra iniziativa volta allo sviluppo del settore agro-zootecnico.
- L'Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi può aderire a iniziative di istituzioni ed associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto; può collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri, con particolare riguardo, con riferimento a questi ultimi, a quelli dell'area mediterranea, con Università, Istituti Scientifici, ricercatori nazionali ed esteri, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso e da

quelli di qualsiasi specie che per donazione o per altro titolo pervengono all'ente.

ART. 4

L'Istituto provvede al suo mantenimento ed alla realizzazione degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

- a) contributo annuo a carico del bilancio della Regione Siciliana
- b) eventuali contributi di enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento ed al miglioramento del patrimonio zootecnico;
- c) redditi derivanti dal proprio patrimonio
- d) eventuali finanziamenti e contributi comunali, provinciali, regionali, statali, comunitari;
- e) utili netti derivanti dalla gestione delle aziende amministrate e dalle attività espletate;
- f) altri proventi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire all'ente.

ART. 5

L'ordinamento dell'Istituto è informato al principio della separazione tra funzione di indirizzo politico ed amministrativo e funzione di direzione, amministrazione e gestione.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Collegio Sindacale

Al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione competono esclusivamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che si concretizza nella definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell'adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 6

Il Presidente è nominato, su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e per le Foreste previa deliberazione della Giunta di Governo Regionale, con decreto del Presidente della Regione Siciliana; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e gli sono attribuite le seguenti competenze:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, garantendone il regolare funzionamento e dirigendo la discussione e la votazione; formula l'ordine del giorno delle sedute;
- b) firma gli atti a rilevanza esterna attribuiti alla sua competenza, nonché gli atti di natura finanziaria;
- c) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si rende necessario;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potendo formulare, a tal fine, direttive al Direttore dell'Istituto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati in sede di programmazione;
- e) cura i rapporti con le Autorità Tutorie e rappresenta l'ente in giudizio;
- f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti;
- g) adotta tutti quegli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente;
- h) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle sue dimissioni; comunica le stesse al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore regionale per l'Agricoltura e per le Foreste perché questi provveda

no nelle forme di legge alla nomina del nuovo Presidente.

Ove la nomina del nuovo Presidente non intervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni e della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, nella sua interezza decadrà.

Nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente, il Consigliere più anziano convoca il Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto; comunica, quindi, l'avvenuto decesso o impedimento permanente al Presidente della Regione Siciliana ed all'Assessore regionale per l'Agricoltura e per le Foreste, affinché questi procedano alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto.

Ove la nomina non intervenga entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto ed ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto; allo stesso spetta deliberare sui seguenti compiti:

- a) sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- c) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
- d) sul conto consuntivo;
- e) sulla individuazione, sentito il Direttore dell'Istituto, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
- f) sui regolamenti per l'ordinamento interno, per l'organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto;
- g) sulla assunzione, nomina e licenziamento del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento;
- h) sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
- i) sulle modifiche del presente Statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste della legislazione vigente;
- l) sull'alienazione ed acquisto di beni mobili ed immobili;
- m) sulla convenzione da stipulare con l'Istituto di credito per il servizio di cassa;
- n) sulla stipula di contratti e convenzioni dettando le relative condizioni;
- o) su tutti i provvedimenti demandati al consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente ritiene opportuno di sottoporre alla sua approvazione.

Può avvalersi per specifiche materie e/o singoli affari, della collaborazione di esperti e consulenti esterni, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Istituto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo del Consiglio di Amministrazione vanno sottoposte, ove previsto da specifiche disposizioni di legge, alla approvazione dell'Assessorato regionale per l'Agricoltura e per le Foreste che decide, previa acquisizione, se previsto, del parere dell'Assessorato regionale del Bilancio e le Finanze.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è costituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed è composto da n°3 membri, compreso il Presidente:

- a) dal Presidente, nominato ai sensi del precedente articolo 6, che lo presiede;
- b) da un esperto del settore zootecnico in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, designato dall'Assessore Regionale per dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

c) da un rappresentante delle istituzioni universitarie, con comprovata formazione professionale acquisita presso facoltà di agraria o veterinaria, nominato su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, scelto tra i soggetti segnalati da ciascuna delle Università degli Studi siciliane.

Le procedure di nomina e la durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Agli incarichi di cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 8aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di gravi anomalie nella gestione, il Presidente della Regione Siciliana su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea può, con decreto motivato, sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario Straordinario per una durata prestabilita.

ART. 9

Almeno novanta giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente chiede all'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea l'attivazione delle procedure necessarie alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART.10

Avvenuta la costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della costituzione medesima, provvede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni presentate dai membri del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla presentazione delle stesse.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Il Presidente dell'Istituto informa l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e per le Foreste per l'attivazione delle procedure relative alla sua sostituzione.

Analoga procedura deve essere eseguita in caso di morte di un Consigliere o di impedimento permanente nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.

Il Presidente, ne informa, ai fini della sostituzione, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e per le Foreste.

La sostituzione è limitata al periodo di durata del Consiglio in carica.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei Consiglieri.

La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione delle adunanze straordinarie è disposta anche telegraficamente con preavviso di almeno 2 giorni, dal Presidente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta da almeno 2 Consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio.

glio.

Tutto quanto concerne la regolare tenuta delle adunanze è demandato ad apposito regolamento interno.

ART. 14

La pianta organica, le attribuzioni e le mansioni, i diritti e i doveri del personale dipendente, che non ha un rapporto di lavoro con la Regione Siciliana, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal ccnl del settore zootecnico, sono stabiliti nel regolamento organico. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi corredati dal parere del Collegio Sindacale, al Servizio di Vigilanza dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura e per le Foreste per la relativa approvazione.

ART. 15

Il Collegio Sindacale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed è composto dal Presidente e da due componenti che devono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Le decisioni del Collegio vengono adottate a maggioranza.

ART. 16

Il collegio Sindacale ha il compito di:

- a) controllare la gestione dell'Ente, a tal fine i sindaci hanno facoltà di effettuare accertamenti e richiedere notizie dell'andamento generale della Gestione e sui singoli atti della medesima
- b) accettare la regolare tenuta della contabilità
- c) esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni
- d) accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

ART. 17

I Componenti del Collegio Sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di morte, dimissioni o impedimento di un sindaco l'autorità competente provvede alla sua sostituzione.

ART. 18

Il Direttore dell'Istituto, è nominato dal Presidente dell'Istituto su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la direzione tecnica ed amministrativa dell'Istituto ne esercita i poteri di gestione, ed ha la diretta responsabilità verso il Consiglio di Amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto medesimo; in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente dell'Istituto ed al Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'attuazione dei piani e dei programmi in base alle direttive espresse dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) è il capo del personale dell'Istituto ed adotta gli atti relativi alla organizzazione ed alla gestione dello stesso;
- d) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestio-

- ni,definendo gli obiettivi e fornendo le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per perseguire detti obiettivi, sentiti i dirigenti medesimi,
- e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate dell'Istituto rientranti nella competenza del proprio ufficio;
 - f) propone l'indirizzo scientifico dell'Istituto;
 - g) predispone il piano organico delle ricerche che devono essere eseguite in collaborazione con il personale tecnico;
 - h) è consegnatario degli immobili e mobili dell'Istituto;
 - i) predispone il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo e presenta in allegato, in conformità agli indirizzi tecnico-amministrativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed in armonia ai fini dell'Istituto, un concreto e dettagliato programma delle iniziative che intende svolgere durante l'esercizio finanziario nonché presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti;
 - l) propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali riforme da introdurre nel funzionamento dell'Istituto;
 - m) su delega del Presidente promuove e resiste alle liti ad ha il potere di conciliare e transigere;
 - n) partecipa, ai sensi del presente Statuto, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - o) presiede al controllo di gestione e alla attività di valutazione dei dirigenti.
- In caso di sua assenza o impedimento può essere sostituito da un dirigente in servizio presso l'Istituto designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo. Nell'incarico di direzione sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Il relativo trattamento economico ha carattere omnicomprensivo.

ART. 19

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Il Conto Consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

ART. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge concernenti la materia degli enti pubblici regionali, le disposizioni della L.r. 10/00 de del DL.gs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili.